



COMUNE DI FORZA D'AGRÒ

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO
COMUNALE PER I SERVIZI FUNEBRI E PER
I CIMITERI**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 9 Giugno 2011

REGOLAMENTO CIMITERIALE

Sommario

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Polizia mortuaria nel Comune	4
Art. 2 - Responsabilità.....	4
Art. 3 - Servizi gratuiti e a pagamento.....	4
Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico	5

TITOLO II - DENUNCE DI MORTE - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 5 - Dichiarazione di morte ed accertamento dei decessi	5
Art. 6 - Autorizzazione alla sepoltura	5
Art. 7 - Depositi di osservazione e obitori	5

TITOLO III - FERETRI

Art. 8 - Deposizione del cadavere nel feretro	5
Art. 9 - Tipi di feretro	5
Art. 10 - Fornitura gratuita di feretri.....	6
Art. 11 - Targatura delle casse	6

TITOLO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 - Trasporto di cadaveri	6
Art. 13 - Esercizio del trasporto funebre	6
Art. 14 - Disciplina dell'attività di trasporto funebre	7
Art. 15 - Norme generali per i trasporti	7
Art. 16 - Trasporti da e per altri Comuni per seppellimento o cremazione.....	7
Art. 17 - trasporto in luogo diverso dal Cimitero.....	7

TITOLO V CIMITERI

Art. 18 - Cimiteri	7
Art. 19 - Realizzazione dei cimiteri	8
Art. 20 - Soppressione dei cimiteri	8
Art. 21 - Disposizioni generali - vigilanza.....	8
Art. 22 - Custodia dei cimiteri	8
Art. 23 - Ammissione nei cimiteri	8
Art. 24 - Mappa.....	8
Art. 25 - Schedario dei defunti.....	9

TITOLO VI - SEPOLTURE

Art. 26 - Inumazione - tumulazione	9
Art. 27 - Deposito provvisorio.....	9
Art. 28 - Loculi ossario.....	9
Art. 29 - Aree e manufatti per sepolture private a tumulazione individuale, familiare o collettivo	9
Art. 30 - Costruzione dell'opera - termini	9
Art. 31 - Manutenzione	9

TITOLO VII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 32 - Esumazioni ordinarie	9
Art. 33 - Esumazioni straordinarie.....	10
Art. 34 - Estumulazioni	10
Art. 35 - Ossario comune	11
Art. 36 - Resti mortali	11
Art. 37 - Esumazioni ed estumulazioni effettuate a cura del Comune e a cura dei privati.....	11
Art. 38 - Oggetti da recuperare	11

Art. 39 - Disponibilità dei materiali	11
TITOLO VIII - CREMAZIONE	
Art. 40 - Cremazione.....	11
Art. 41 - Autorizzazione alla cremazione.....	11
Art. 42 - Urne cinerarie.....	12
Art. 43 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri.....	12
Art. 44 - Urne: trasporto e verbale di consegna	13
TITOLO IX CONCESSIONI	
Art. 45 - Le concessioni e le modalità di assegnazione	13
Art. 46 - Durata delle concessioni	13
Art. 47 - I concessionari	14
Art. 48 - Modalità per ottenere una concessione cimiteriale	14
Art. 49 - Sepulture private.....	15
Art. 50 - Rinuncia.....	15
Art. 51 - Revoca	15
Art. 52 - Decadenza	15
Art. 53 - Provvedimenti conseguenti alla decadenza	16
Art. 54 - Estinzione	16
TITOLO X - POLIZIA DEI CIMITERI	
Art. 55 - Orario	16
Art. 56 - Disciplina dell'ingresso.....	16
Art. 57 - Fiori e piante ornamentali	16
Art. 58 - Materiali ornamentali.....	16
Art. 59 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture, nei campi comuni e nei loculi	17
Art. 60 - Divieti	17
Art. 61 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	18
Art. 62 - Composizione delle strutture.....	18
Art. 63 - Provvista di beni e servizi.....	18
Art. 64 - Fornitori e prestatori d'opera.....	18
TITOLO XI - PERSONALE E CONDIZIONI DI LAVORO	
Art. 65 - Diritti e doveri del personale.....	18
Art. 66 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero.....	19
Art. 67 - Tutela della salute dei lavoratori.....	19
Art. 68 - Rischi di natura igienico ambientale.....	19
Art. 69 - Luoghi di lavoro, norme di sicurezza ed attrezzature cimiteriali.....	20
Art. 83 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti	20
TITOLO XII - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI	
Art. 70 - Accesso al cimitero.....	20
Art. 71 - Responsabilità.....	20
Art. 72 - Recinzione delle aree - materiali di scavo.....	20
Art. 73 - Introduzione di mezzi d'opera e deposito di materiali.....	20
Art. 74 - Orario di lavoro.....	20
Art. 75 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti.....	21
Art. 76 - Vigilanza.....	21
TITOLO XIII - REGISTRO DELLE SEPOLTURE - SCHEDARIO DEI DEFUNTI	
Art. 77 - Registro delle sepolture	21
Art. 78 - Annotazioni nel registro delle sepolture	21
Art. 79 - Anagrafe cimiteriale - schedario dei defunti	21
TITOLO XIV - DISPOSIZIONI VARIE, FINALI E TRANSITORIE	

Art. 80 - Bilancio e contabilità.....	22
Art. 81 - Concessioni pregresse	22
Art. 82 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti.....	22
Art. 83 - Sanzioni	22
Art. 84 - Cautele	22
Art. 85 - Responsabile del servizio di polizia mortuaria.....	22
Art. 86 - Decorezza ed efficacia.....	23
Art. 87 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio.....	23
Art. 88 - Tariffe	23
Art. 89 - Abrogazione di norme precedenti	23
Art. 90 - Normativa.....	23

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Polizia mortuaria nel Comune

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla decomposizione dei cadaveri, nonché delle norme relative alla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri, alla concessione di suoli e sepolture private, alla costruzione di sepolcri comunali ed eventualmente, privati, alla cremazione e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita, compresa la costruzione, manutenzione ed ampliamento dei cimiteri.
2. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Provinciale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e dell'Azienda Sanitaria Provinciale, per quanto di competenza.
3. I servizi di Polizia Mortuaria sono disciplinati dalle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 1265/34, dal DPR 10 settembre 1990 n. 285, dalla Legge n. 30 del 03 novembre 1993 della Regione Sicilia, dalla legge regionale 5/2009, nonché dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
4. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 22 23 e 25 della L n. 142/90, così come recepita dalla Regione Sicilia con la L n. 48/91, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.P..
5. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e gestione dei servizi cimiteriali sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 51 della L 142/90.
6. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli artt. 22 23 e 25 della L n. 142/90 così come recepita nella Regione Sicilia con la L n. 48/91 le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e Regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

Art. 2 – Responsabilità

1. Il Comune pone in atto le misure necessarie al fine di evitare situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale. Per i manufatti, lapidi, composizioni floreali posti all'interno del cimitero e di proprietà dei privati, cui spetta anche la loro manutenzione, la responsabilità oggettiva di cui al citato articolo del Codice Civile fa capo ai privati proprietari.

Art. 3 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono effettuati a cura del Comune i servizi di interesse pubblico e quelli classificati gratuiti dalla legge e dal regolamento.
2. Tra questi servizi sono ricompresi, indicativamente:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
 - d) l'uso delle celle frigorifere comunali, ove siano realizzate ed ove il Comune sia tenuto a disporne;
 - e) l'ossario comune;
 - f) il cinerario comune;
 - g) il feretro per salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed istituzioni che se ne facciano carico;
 - h) inumazione in campo comune, ove presente, post estumulazione ordinaria nel caso in cui non vi siano eredi.
3. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 32 lettera g) della L 142/1990 così per come recepito nella Regione Sicilia con la L.R. n. 48/1991 può individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita.
4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe che vengono determinate con provvedimenti dell'Amministrazione Comunale.

Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'ufficio Servizi Cimiteriali sono conservati a disposizione del pubblico:

- a) il registro di cui all'articolo 52 D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285;
- b) copia del presente Regolamento comunale;
- c) l'orario di apertura e chiusura del Cimitero;
- d) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss. m. ed i..

TITOLO II - DENUNCE DI MORTE - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 5 - Dichiarazione di morte ed accertamento dei decessi

1. Per la dichiarazione di morte, la denuncia della causa di morte, l'accertamento dei decessi e quant'altro connesso trovano applicazione le norme dell'Ordinamento dello Stato Civile, del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria, del Codice di Procedura Penale, delle leggi statali e regionali in materia.

Art. 6 - Autorizzazione alla sepoltura

1. L'autorizzazione per la sepoltura e l'autorizzazione alla cremazione sono rilasciate dall'Ufficiale dello Stato Civile, salvo i casi in cui trovi applicazione l'articolo 7 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 7 - Depositi di osservazione e obitori

1. Il Comune provvede all'allestimento del deposito di osservazione e dell'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero oppure in un particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Comune ovvero dall'Autorità Giudiziaria, anche per mezzo della Polizia Giudiziaria.

3. Fino a quando il Comune non sarà dotato di locali idonei le salme di persone morte di malattia infettiva-diffusiva o sospette tali dovranno essere tenute in osservazione presso l'Ospedale di provenienza o in quello più vicino rispetto al territorio comunale.

4. Per gli obblighi di cui all'art. 13 del D.P.R. 10 settembre 1990, secondo cui per la conservazione dei cadaveri l'obitorio deve essere dotato di cella frigorifera, il Comune si avvarrà delle strutture obitoriali e di deposito di osservazione individuati con i criteri previsti dal medesimo articolo 13 per l'Autorità Sanitaria competente per territorio.

TITOLO III - FERETRI

Art. 8 - Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche indicate al successivo articolo 9.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, o decentemente avvolto in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, tenendo conto delle indicazioni di cui al punto 7 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Provinciale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 9 - Tipi di feretro

1. Le caratteristiche dei feretri sono indicate negli articoli 30, 75, 77, del D.P.R. 285/1990.

2. Se un cadavere già sepolto viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune, in altro cimitero del Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare secondo le norme vigenti lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a millimetri 0,660.

3. Se un cadavere proveniente da altro Comune è destinato a sepoltura in terra e nel trasferimento è stata impiegata la duplice cassa, da parte degli operatori cimiteriali addetti deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
4. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. n. 285/1990.
5. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 10 – Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa:

- a) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose;
- b) per salme di persone le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- c) per cadaveri di cui non sia possibile accertare l'identità o accidentate;

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 11 - Targatura delle casse

1. Prima di procedere alle inumazioni e alle tumulazioni dovrà essere fissata sulla cassa una targa di materiale non deteriorabile (piombo, ceramica, ecc.) portante i dati anagrafici del de cuius.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la targa contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 - Trasporto di cadaveri

1. Dopo l'accertamento della morte eseguito ai sensi di legge, la salma è definita cadavere.

2. Il trasporto funebre viene disciplinato dal Capo IV del D.P.R. 285/1990, dai regolamenti locali di igiene e polizia mortuaria.

3. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma accertata dal luogo del decesso o rinvenimento all'obitorio, alle sale anatomiche, alla Chiesa o al luogo ove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito ed il proseguimento sino al cimitero mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo e il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.

4. L'autorizzazione al trasporto deve essere comunicata al Comune di destinazione del cadavere. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 del DPR 285/90 tale comunicazione va fatta, anche, all'eventuale Comune intermedio dove sia richiesta la sosta del feretro per tributare speciali onoranze. Il trasporto di cadavere deve essere effettuato con auto funebre, deve essere svolto con l'utilizzo di personale adeguato (in termini numerici e per conoscenza delle modalità regolamentari) e nel rispetto delle norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori. L'addetto al trasporto, in veste di incaricato di pubblico servizio, deve verificare in particolare:

- a) la corrispondenza della identità del defunto con le generalità contenute nel titolo che autorizza il trasporto.
- b) L'uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della destinazione.
- c) Le modalità di confezionamento del feretro e della sua chiusura.

A conclusione delle verifiche sopraddette lo stesso addetto al trasporto sigilla il feretro e attesta l'avvenuta verifica, compilando e sottoscrivendo un'apposita attestazione.

5. L'autorizzazione al trasporto di resti mortali è rilasciata dal Comune di partenza.

Art. 13 - Esercizio del trasporto funebre

1. Il trasporto deve essere effettuato da imprese in possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni normative e regolamentari nazionali e regionali vigenti in materia.

2. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio ed è quindi assoggettato alla normativa prevista dall'articolo 358 del Codice Penale come modificato dalla legge 86/1990.

3. Per i trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 14 - Disciplina dell'attività di trasporto funebre

1. Compete al Sindaco disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:

- a) orari di svolgimento dei servizi;
- b) orari di arrivo ai cimiteri;
- c) giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto dell'opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per più di due giorni consecutivi;
- d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti.
- e) percorsi consentiti.

2. E' facoltà del Sindaco a rappresentazione del cordoglio della Città nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.

Art. 15 – Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.

Art. 16 – Trasporti per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme nel cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. All'autorizzazione è successivamente allegato il nulla osta del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'A.S.P. o di personale tecnico da lui delegato.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

6. Per motivi di malattie infettive – diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/90.

7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definito deposito sono autorizzati con unico provvedimento del Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 17 – Trasporto in luogo diverso dal Cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati.

TITOLO V CIMITERI

Art. 18 – Cimiteri

1. Al servizio di seppellimento sono destinati il cimitero comunale di Contrada Scala sito in Forza d'Agrò centro ed il cimitero comunale ito nella frazione Scifi del Comune di Forza d'Agrò;

Art. 19 - Realizzazione dei cimiteri

1. I cimiteri sono di norma collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, nei casi di reale necessità il Comune può approvare, sentita l'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio, l'ampliamento dei cimiteri esistenti a una distanza inferiore ai duecento metri dal centro abitato, purché la fascia di rispetto non scenda in nessun caso al di sotto dei cinquanta metri e sia adottato un piano cimiteriale che valuti la necessità di future sepolture per non meno di vent'anni.

Art. 20 - Soppressione dei cimiteri

1. Nel caso di soppressione di cimiteri trovano applicazione le norme di cui agli articoli 96 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Il relativo provvedimento, sentito il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell' ASP, è adottato dal Consiglio Comunale.
3. Le concessioni di sepolture private (qualora ve ne siano), nel cimitero soppresso, si estinguono ed i concessionari hanno il diritto loro riconosciuto dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e con i limiti ivi indicati.

Art. 21 – Disposizioni Generali – Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luoghi diversi dai cimiteri, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 285/90.
2. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi gli artt. 22, 23 e 25 della L. n. 142/90 così per come recepita nella L. R. n. 48/91.
3. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASP competente per territorio, controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 22 - Custodia dei cimiteri

1. Il servizio di custodia presso i cimiteri ricomprende le attività di accoglimento dei feretri nei cimiteri, di verifica del loro collocamento nella sepoltura predestinata, di registrazioni amministrative conseguenti alle sepolture, alle esumazioni ed estumulazioni, di regolazione degli accessi dei cimiteri e di vigilanza dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 23 - Ammissione nei cimiteri

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone aventi diritto di seppellimento, in virtù della relativa concessione, in sepoltura privata, individuale o di famiglia.
3. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
4. Nel rispetto della consuetudine locale, possono essere accolte, compatibilmente con la ricettività del cimitero, le salme delle persone che abbiano richiesto espressamente di essere sepolti a Forza d'Agrò.

Art. 24 - Mappa

1. Presso gli uffici dei servizi comunali cimiteriali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento concessioni e dei concessionari.
2. La mappa è un documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune di Forza d'Agrò.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con la posizione della sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.
4. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

Art. 25 – Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.
2. L'ufficio servizi comunali cimiteriali terrà annotati in ordine alfabetico e per annata i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma nel cimitero stesso. Ogni scheda dovrà contenere le generalità relative al defunto e la collocazione della sepoltura.

TITOLO VI – SEPOLTURE

Art. 26 - Inumazione – tumulazione

1. Le sepolture possono avvenire per inumazione, allorquando il feretro venga collocato a terra per il periodo necessario alla mineralizzazione o per tumulazione allorquando il feretro venga collocato in un apposito manufatto destinato a contenerlo per la durata prevista.

2. Per quanto attiene alle modalità di inumazione e alle caratteristiche delle fosse e dei campi a ciò destinati si applicano le norme di cui agli articoli 68 - 74 del D.P.R. n. 285/1990.
3. Le sepolture possono altresì essere costituite da manufatti costruiti dal Comune o dai concessionari di aree, destinati alla conservazione di cadaveri, ossa o ceneri per un periodo di tempo determinato.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 27 - Deposito Provvisorio

1. Per particolari esigenze è consentito il deposito provvisorio del feretro in loculo requisito, previo pagamento del loculo come da tariffa allegata.

Art. 28 - Loculi ossario

1. I loculi ossario sono destinati alla raccolta delle cassette ossario o urne cinerarie che siano richieste in occasione di esumazioni, estumulazioni e cremazioni.
2. La raccolta e conservazione dei resti mortali a seguito di esumazioni od estumulazioni è autorizzata solo a condizione che le cassette ossario trovino sistemazione in altra sepoltura già concessa o in loculi ossario.

Art. 29 - Aree e manufatti per sepolture private a tumulazione individuale, familiare o collettivo

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dai progetti cimiteriali:
 - a) l'uso di aree per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
 - b) l'uso di manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi.

Art. 30 - Costruzione dell'opera - termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al precedente articolo impegnano il concessionario alla presentazione del progetto secondo le modalità previste dall'articolo seguente e all'esecuzione delle opere relative entro i termini indicati nel permesso di costruire.

Art. 31 - Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private (tombe di famiglia o simili) spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

TITOLO VII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 32 - Esumazioni ordinarie

1. L'esumazione e l'operazione opposta dell'inumazione e consiste nell'estrarre il feretro dal terreno dove era stato inumato.
2. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e cioè di 10 anni.
3. Qualora la salma esumata dovesse risultare non mineralizzata, si procede ad una nuova inumazione secondo quanto previsto dall'art. 82 del D.P.R. 285/90.
4. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari. Le esumazioni ordinarie non si eseguono in caso di avverse condizioni metereologici che.
5. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco, garantendo la comunicazione preventiva ai familiari, ove possibile.

Art. 33 - Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione dei cadaveri inumati può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono eseguirsi nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, come previsto dall'art. 84 del D.P.R. n. 285/90.

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinarie occorre richiedere all'Autorità Sanitaria competente, il nullaosta attestante che la malattia causa di morte non è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero competente.

3. Le esumazioni di cui ai commi 1 e 2, devono essere preventivamente comunicate ai familiari ove possibile.

Art. 34 – Estumulazioni

1. L'estumulazione è l'operazione opposta alla tumulazione e consiste nell'estrarre il feretro dal loculo dove era stato tumulato.

2. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

3. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato ovvero quelle ove la permanenza nel tumulo non risulta essere inferiore a 20 (venti) anni. Esse sono regolate dal Sindaco con propria Ordinanza. Queste operazioni sono eseguite alla presenza del Responsabile del cimitero come previsto dall'art. 86 del D.P.R. 285/90.

4. Sono estumulazioni straordinarie quelle eseguite:

- a richiesta dei familiari interessati, per il trasferimento del cadavere in una nuova sepoltura;

- su ordine dell'Autorità Comunale nel caso in cui è necessario trasferire le salme dal loculo concesso provvisoriamente;

- su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Queste operazioni sono eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'A.S.P. competente o di un funzionario delegato e del Responsabile del cimitero come previsto dagli artt. 83 e 88 del D.P.R. 285/90.

5. I feretri sono estumulati a cura dell'operatore cimiteriale o dell'impresa affidataria dei lavori, sotto la vigilanza dell'operatore cimiteriale.

6. I resti mortali mineralizzati possono essere raccolti in cassette di zinco da destinare a loculi ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.

7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, i relativi resti mortali potranno essere avviati per l'inumazione in campo comune per almeno 5 anni, previa apertura della cassa di zinco, salvo non venga richiesto il trasporto in altra sepoltura o la ritumulazione nello stesso loculo, oppure i suddetti resti essere avviati per la cremazione ai sensi dell'articolo 50 del presente regolamento

8. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono collocati in ossario comune.

9. Non può essere inoltrata una richiesta di estumulazione del feretro con lo scopo di raccogliere i resti mortali se non siano già trascorsi vent'anni dal decesso.

10. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno anche se di norma è preferibile escludere il mese di luglio e agosto garantendo la comunicazione preventiva ai familiari, ove possibile.

11. Ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. 285/90, il Sindaco può disporre, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Art. 35 - Ossario comune

1. In ciascun cimitero sono istituiti uno o più ossari per la raccolta e la conservazione a tempo indeterminato delle ossa di cadaveri completamente mineralizzati provenienti da esumazioni o da estumulazioni per le quali i familiari aventi titolo non abbiano tempestivamente provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute nel Comune o provenienti da cimiteri soppressi.

Art. 36 - Resti mortali

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

2. Ove, nell'eseguire l'esumazione, si rinvenivano resti mortali non mineralizzati, si potrà procedere alla cremazione su richiesta dei familiari. In alternativa, per la ripresa del processo di mineralizzazione, si potrà procedere alla reinumazione in campo comune per un periodo di 2 anni.

Tale renumazione potrà essere disposta anche in altro cimitero del Comune, diverso da quello in cui aveva avuto luogo l'originaria sepoltura, laddove la struttura del terreno e la disponibilità delle sepolture lo consigli.

Art. 37 - Esumazioni ed estumulazioni effettuate a cura del Comune e a cura dei privati

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite a cura del Comune se ad esse segua la conservazione nell'ossario comune.
2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento da parte di privati cittadini della somma fissata con delibera di Giunta Comunale.

Art. 38 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria al momento della richiesta dell'operazione e possibilmente presenziare all'operazione stessa.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai richiedenti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al richiedente e l'altro conservato agli atti d'ufficio.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile dell'ufficio comunale competente che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.
4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere alienati e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 39 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli entro 30 giorni.
2. Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano disponibili al Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o altrimenti alienarli con il metodo dell'asta pubblica.
3. Il ricavato delle alienazioni potrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al 1 comma.

TITOLO VIII – CREMAZIONE

Art. 40 – Cremazione.

1. Si da atto che il Comune di Forza d'Agro non dispone di impianto di cremazione, e conseguentemente, per procedere alla cremazione, ci si avvale dell'impianto funzionale più vicino.

Art. 41 - Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione viene rilasciata dal Sindaco, a richiesta dei familiari o di un loro incaricato, acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa:
 - a) sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata ai sensi dell'articolo 79 del D.P.R. n. 285/90 dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile. In caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
 - b) sulla base di iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati.
3. E' consentito cremare i resti mortali mineralizzati e non mineralizzati di persone inumate da almeno dieci anni o tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari, nelle forme previste al comma 2. In caso di irreperibilità dei familiari, preventivamente ricercati, il Comune può autorizzare la cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di uno specifico avviso nell'Albo pretorio del Comune e all'ingresso del Cimitero.
4. Per la cremazione dei suddetti resti mortali, rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria, non è necessaria la documentazione di cui al comma 1.

5. Nel caso di cremazione di resti mortali, è competente il Comune ove sono sepolti i resti mortali.
6. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'Azienda Sanitaria Provinciale del luogo di amputazione, come previsto dall'articolo 3 del D.P.R. 15/7/2003 n. 254.

Art. 42 - Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente, in relazione alla destinazione, e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo, o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, la quale viene sigillata.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposito loculo e qualora disponibile in nicchia, mensola, colombario.
4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79 comma del D.P.R. n. 285/90 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

Art. 43- Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. La competenza al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri attiene concretamente all'Ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto al decesso.
2. Nel caso invece di dispersioni di ceneri già tumulate, l'autorizzazione compete all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri, fatta salva diversa disposizione di legge.
3. Quanto alle forme di espressione della volontà, sono idonee allo scopo tutte le forme individuate dalla legge che consentano di far emergere esplicitamente e direttamente la volontà del defunto, quali, ad esempio, le disposizioni testamentarie, le dichiarazioni autografe, dichiarazioni sottoscritte esplicitamente a tal fine (ad esempio iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri), o altre forme di manifestazione di volontà ritualmente rese di fronte a pubblici ufficiali.
4. Viene altresì ritenuto valido, analogamente a quanto avviene nella disciplina dell'autorizzazione alla cremazione, il riferire da parte dei congiunti che il defunto aveva manifestato verbalmente in vita la volontà di dispersione delle proprie ceneri: in tal caso la volontà del defunto deve essere provata mediante dichiarazione ritualmente resa dal coniuge, ove presente e da tutti i congiunti di primo grado di fronte a pubblici ufficiali.
5. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
 - a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
 - b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
 - c) del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri sono disperse.
6. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, unicamente:
 - a) in apposita area a ciò destinata nel cimitero;
 - b) in natura, all'interno del territorio comunale, in aree esterne, pubbliche, lontano dai centri abitati, o in aree eventualmente individuate dall'Amministrazione Comunale;
 - c) in mare, nei laghi, nell'alveo di fiumi e torrenti, purché nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
 - d) in aree private: la dispersione in tali casi deve avvenire all'aperto e con il consenso scritto dei proprietari e non può, comunque, dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
 - e) nel cinerario comune.
7. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, c.1, n° 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).
8. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
9. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
10. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dal rappresentante legale di associazione riconosciuta (che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti) cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata dal Comune, compreso il personale delle imprese che esercitano l'attività funebre.

11. La corretta effettuazione della dispersione delle ceneri, in quanto forma di sepoltura, è verificata dal Comune.

12. Le ceneri già custodite presso i cimiteri possono essere disperse secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 44 - Urne: trasporto e verbale di consegna

1. Il trasporto delle urne cinerarie, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, non è soggetto ad alcune delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

2. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione, il terzo deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato all'Ufficio di Polizia Mortuaria del cimitero di arrivo, o al Comune nel cui territorio sarà effettuata la dispersione.

TITOLO IX – CONCESSIONI

Art. 45 - Le concessioni e le modalità di assegnazione

1. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

2. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

3. La modalità di assegnazione delle concessioni di aree, tombe di famiglia, loculi, loculi ossario e mensole per urne cinerarie all'interno di ciascun cimitero sono definite dal Responsabile del Servizio competente nell'ambito dei criteri e delle direttive impartite dalla Giunta Comunale.

5. Il concessionario può far uso della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, nonché surrogare se stesso con altro familiare a titolo del tutto gratuito, intendendosi il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, fino al sesto grado, compresi i coniugi degli aventi diritto.

6. È ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune.

7. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso d'inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Art. 46 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. La durata è fissata:

- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 99anni, per gli ossari e le mensole destinate alla conservazione delle urne cinerarie;
- c) in 99 anni, per i loculi o comunque per le sepolture private individuali;

3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, per una sola volta, per un periodo non superiore ad anni 25, dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa;

4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile da parte del Comune di Forza d'Agrò o della data di sepoltura se antecedente.

5. Nell'atto dell'assegnazione del loculo o del posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata minima di dieci anni, con l'impegno allo scadere di tale termine, di procedere alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione alla durata di cui alla lettera c) del 2° comma, salvò il pagamento di quanto stabilito in tariffa.

6. Per la durata delle concessioni già rilasciate, qualora queste non prevedano la durata massima della stessa, per la scadenza si farà riferimento alle previsioni di cui al comma 2.

Art. 47 - I concessionari

1. Concessionario è la persona fisica titolare dell'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti od istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza. Qualora la concessione sia richiesta da un procuratore speciale, tale qualità deve risultare da atto pubblico o da scrittura

privata autenticata, allegata all'atto di concessione, nella quale risulti indicata la persona in favore della quale si agisce.

2. La concessione viene rilasciata a chiunque ne faccia richiesta per la sepoltura nei cimiteri del Comune ed inoltre anche :

a) ai nati nel Comune;

b) ai residenti nel Comune;

c) ai parenti od affini fino al 3° grado dei nati, residenti o sepolti nel Comune.

d) a chiunque lo richieda, compatibilmente con la disponibilità di loculi nel cimitero comunale.

3. Il titolare della concessione in qualsiasi momento in vita potrà sostituire a titolo gratuito se stesso con altro familiare quali: coniuge, ascendenti ed i discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, fino al sesto grado, compresi i coniugi degli aventi diritto.

4. Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta alle salme indicate nell'atto di concessione, al concessionario e alle persone della famiglia oltre che alle persone indicate dal concessionario così come indicate nei precedenti articoli del presente regolamento.

5. Nelle sepolture private concesse a collettività, Enti od istituzioni l'atto di concessione deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

6. Alla morte del concessionario subentrano gli eredi che assumeranno gli stessi obblighi del concessionario, rispondendone secondo le norme del Codice Civile.

Art. 48 - Modalità per ottenere una concessione cimiteriale

1. La sepoltura in loculo o in posto individuale di cui al presente regolamento, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi; dei resti o ceneri per gli ossari etti; delle ceneri per le nicchie per urne.

2. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

3. In via eccezionale, ed in deroga al primo comma, la concessione dei loculi disponibili deve essere effettuata a favore dei richiedenti, qualsiasi sia l'età, per essere tumulato in loculo accanto al coniuge deceduto;

4. Sempre in via eccezionale, qualora vi sia la disponibilità sufficiente a soddisfare il fabbisogno per almeno due anni, tenuto conto della mortalità media annua riferita agli ultimi cinque anni, la concessione può essere effettuata, ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 65 anni.

5. Altresì la concessione di loculi disponibili deve essere effettuata a favore dei richiedenti aventi maggiore età per la tumulazione di feretro di familiare accanto al parente deceduto, previa estumulazione a richiesta dei familiari interessati, fermo restando quanto previsto al comma 2. È altresì consentita la concessione di loculi in vita a persona sola che dimostra di non avere parenti o affini prossimi.

6. L'assegnazione avviene tenuto conto della disponibilità dei loculi.

7. Per i loculi di nuova costruzione l'assegnazione avverrà nell'ordine numerico progressivo assunto dalle file di loculi che compongono ogni blocco. Per l'assegnazione si procederà, nell'ordine, tenendo conto della data del decesso e della data di presentazione della domanda di concessione in tutti gli altri casi. Il criterio di assegnazione è ispirato alla imparzialità, tenuto conto dei principi generali enunciati con il presente regolamento, con lo scopo di non creare motivi di discriminazione.

8. Per i loculi che si rendono liberi nei diversi blocchi l'assegnazione sarà effettuata a favore di chiunque ne faccia richiesta con la semplice indicazione dell'ubicazione (blocco, fila, numero) del loculo da concedere, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal presente regolamento.

9. La concessione non può essere rilasciata a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

10. Qualora non vi sia la disponibilità non potranno essere accettate prenotazioni di loculi da avere in concessione. Le richieste saranno consentite una volta ultimati i costruendi loculi e sempre che vi sia la disponibilità sufficiente a soddisfare il fabbisogno per almeno due anni, tenuto conto della mortalità media annua riferita agli ultimi cinque anni.

Art. 49 - Sepolture private

1. Il presente regolamento non prevede tale caso, in quanto allo stato attuale nei cimiteri di Forza d'Agrò non vengono costruite sepolture private.

Art. 50 - Rinuncia

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 51 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà del Comune di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione di un' equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione Comunale.
3. Sono a carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova; sono a carico dei concessionari le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle richieste dalle agenzie funebri per il suddetto trasferimento.
4. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione Comunale dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante apposito procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 241/90, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 52 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dal presente regolamento.
2. Si ha stato di abbandono quando i concessionari non provvedano ad opere di ordinaria e straordinaria conservazione del sepolcro o di manutenzione, sostituzione di arredi, e ogni altro comportamento consimile da cui possa desumersi il loro disinteresse di fatto per il sepolcro, oppure quando non risultino reperibili all'indirizzo già comunicato al servizio di polizia mortuaria.
3. La pronuncia della decadenza della concessione di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
4. Se il concessionario o gli aventi causa non risultino reperibili, in prossimità delle tombe è posto un avviso recante la diffida a provvedere e, contemporaneamente a tale atto, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, all'Albo posto all'ingresso del cimitero, l'elenco delle sepolture per le quali viene iniziata la procedura della decadenza per abbandono.
5. Decorso un anno dall'inizio della diffida e dalla pubblicazione agli Albi di cui al precedente comma 4, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza.
6. La decadenza non dà luogo ad alcun rimborso.

Art. 53 - Provvedimenti conseguenti alla decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, si disporrà, se del caso, la raccolta dei resti mortali e la loro conservazione nell'ossario comune.
2. Dopodiché, a seconda dello stato delle cose, verrà disposta la demolizione delle opere od il loro restauro, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 54 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono salvo rinnovo o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'articolo 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art. 55 – Orario

1. Gli orari di apertura dei cimiteri comunali sono fissati dal Sindaco e resi di pubblica conoscenza mediante cartelli esposti negli stessi cimiteri.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La chiusura dei cimiteri comunali avviene mediante avvertimento del custode del cimitero, a detto segnale tutte le persone che si trovano entro il recinto cimiteriale devono avviarsi verso l'uscita e nessun visitatore potrà più entrare.

Art. 56 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei recinti dei cimiteri è consentito solo l'ingresso a piedi, è proibito l'ingresso a qualunque veicolo salvo quelli adibiti a trasporti funebri.
2. E' tuttavia consentito l'ingresso ai veicoli impegnati per lavori straordinari (escavazioni, asportazioni terra, ecc) e, per il tempo strettamente necessario, ai mezzi che trasportano persone non in grado di camminare per grave impedimento fisico, previo avviso al custode.
3. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, fatte salve le persone cieche;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua, commerciali o simili.

Art. 57 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti.
2. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorose le tombe di famiglia, i tumuli o le aree cimiteriali, il custode del cimitero li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
3. In tutti i cimiteri avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 58 -Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il responsabile del servizio cimiteri disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma primo verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Pretorio del Comune perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Art. 59 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture, nei campi comuni e nei loculi

1. Sui loculi possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali in base all'ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali ispirati al principio di economicità ed uniformità dei colori.
2. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
3. Le modifiche di epigrafi contenenti, anche solo in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
4. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le lapidi allocate nei loculi adiacenti.
5. La realizzazione di quanto non specificatamente disciplinato nel presente regolamento o che ad esso deroga, è subordinata all'approvazione da parte dell'ufficio comunale competente.
6. Per i defunti privi di familiari o i cui familiari non siano in grado di provvedere o, comunque, non vi provvedano, l'Amministrazione provvederà alla sistemazione della sepoltura in modo dignitoso, utilizzando materiali derivanti da esumazioni o da estumulazioni o di cui si abbia la disponibilità.

7. In caso di violazione di dette norme, previa diffida, il responsabile del servizio Polizia mortuaria potrà disporre per la rimozione.

Art. 60 – Divieti

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo ed in particolare:

- a) consumare cibi e tenere un contegno chiassoso;
 - b) toccare e rimuovere dalle tombe altrui: fiori, arbusti, ricordi, ecc.;
 - c) gettare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi recipienti;
 - d) appendere indumenti od altri oggetti sulle tombe;
 - f) sedere sulle tombe, calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, ecc.;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
 - h) assistere all'esumazione di salme non appartenenti alla propria famiglia;
 - i) collocare vasi, portavasi o altri oggetti ingombranti lungo i corridoi, sui marciapiedi, sui vialetti ad eccezione della commemorazione dei defunti e nel giorno dell'anniversario della morte del defunto;
 - j) coltivare piante ed arbusti sopra le fosse che assumano eccessive dimensioni;
 - k) l'accattonaggio dentro il cimitero e nelle immediate vicinanze;
 - l) apporre sulle lapidi, o comunque lasciare scoperte, fotografie od iscrizioni di persone ancora viventi.
 - m) occupare con vasi, ceri od altro, spazi non avuti in concessione;
 - n) far entrare nel cimitero qualsiasi tipo di materiale, senza la preventiva autorizzazione;
 - o) introdurre cani o altri animali, salvo quanto previsto dal precedente articolo 56;
 - p) entrare nel cimitero con biciclette o altro tipo di veicoli, salvo quanto previsto dal menzionato articolo 56 comma 3 del presente regolamento;
 - q) esercitare all'interno del cimitero o nelle immediate vicinanze, qualsiasi forma di commercio senza l'autorizzazione dell'autorità comunale.
2. L'incaricato del Comune è tenuto a far osservare scrupolosamente quanto sopra.

Art. 61 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. L'incaricato comunale è tenuto allo svolgimento delle mansioni affidate e all'esecuzione delle disposizioni impartite dai competenti uffici comunali.

2. E inoltre tenuto ad imporre il rispetto delle norme del presente regolamento da parte di chiunque abbia accesso ai cimiteri comunali.

3. Inoltre è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico e ad indossare abiti consoni alla caratteristica del luogo;
- b) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

4. All'incaricato suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerente ai cimiteri, anche, indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque, inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

5. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento comporterà l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

Art. 62 – Composizione delle strutture

1. La struttura operativa dei servizi cimiteriali è subordinata a quanto previsto nella Pianta organica operante nel Comune di Forza d'Agrò.

Art. 63 – Provvista di beni e servizi

1. Per la fornitura di beni e servizi si provvede ai sensi della Legge vigente in materia di contratti pubblici; solo nei casi di assoluta urgenza ovvero per quelli altrimenti prevista dalla legge in cui la particolare natura dei beni e servizi non consente l'affidamento mediante pubblico incanto o di trattativa privata, si ricorrerà al

sistema dell'economia diretta tramite il servizio di economato, nel rispetto delle procedure e nei limiti di spesa fissati dal relativo regolamento.

2. All'inizio di ogni anno il responsabile Comunale dei servizi cimiteriali, tenuto conto delle eventuali variazioni intervenute nel costo dei materiali e dei servizi predisporre gli elenchi dei fabbisogni operativi.

3. Sulla base delle previsioni vengono assegnati all'economato le anticipazioni necessarie affinché si provveda al pagamento delle spese di gestione per le quali la stessa anticipazione è stata autorizzata.

4. Eventuali economi realizzate durante il trimestre possono essere autorizzate in quelli successivi fino al loro esaurimento.

Art. 64 – Fornitori e prestatori d'opera

1. I fornitori ed i prestatori d'opera saranno individuati tra quelli che richiedono normalmente di essere invitati a partecipare alle gare di appalto per l'assunzione di forniture di beni e servizi e di lavori o tra quelli locali di fiducia dell'Amministrazione Comunale.

2. Per l'aggiudicazione delle forniture di beni, servizi e lavori si procederà a secondo i casi, in riferimento al tipo di fornitura, servizio o lavoro da effettuarsi o eseguirsi, alla loro natura e consistenza, nelle forme previste dalla normativa vigente.

TITOLO XI - PERSONALE E CONDIZIONI DI LAVORO

Art. 65 – Diritti e Doveri del personale

1. Il dipendente addetto ai servizi cimiteriale deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle mansioni che sono affidate curando in, in conformità alle leggi, con diligenza e nel migliore modo l'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene.

2. Il dipendente ai servizi cimiteriali deve conformare la sua condotta al dovere di servizio esclusivamente nell'interesse pubblico, nell'osservanza dei principi legislativi e senza svolgere attività incompatibili con l'anzidetto dovere.

3. Nei rapporti con gli Organi dell'ente, i Dirigenti, i Funzionari, gli Istruttori ed i colleghi, il dipendente deve ispirarsi al principio di una assidua e solerte collaborazione, deve essere di guida e di esempio al personale sottordinato o comunque che gli viene assegnato, in modo da assicurare il più efficace rendimento in servizio.

4. Il dipendente dei servizi cimiteriali deve in particolare:

a) osservare il segreto d'ufficio, in conformità con l'art. 28 della L. 241/90 e della L. R. di recepimento e dei regolamenti vigenti;

b) osservare puntualmente l'orario di servizio;

c) non assentarsi dal servizio senza giustificato motivo;

d) astenersi dal maneggio del denaro comunale senza debito incarico;

e) dare immediata notizia al Sindaco delle azioni civili, penali ed amministrative intentate nei proprio confronti;

f) non può abbandonare il posto di lavoro senza motivata autorizzazione scritta del responsabile comunale dei servizi cimiteriali;

g) è obbligato ad indossare la divisa fornita dall'Amministrazione Comunale durante le ore di servizio.

Art. 66 – Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:

a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;

c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;

3. Al personale suddetto è vietato:

a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

b) ricevere compensi da parte del pubblico e/o ditte anche sotto forma di liberalità;

c) segnalare al pubblico nominati di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri sia al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e. trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri
4. Salvo che il fatto costituisca violazione più grave, contravvenire agli obblighi o divieti anzidetti e contenuti nel presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse all'attività svolta.

Art. 67 – Tutela della salute dei lavoratori

1. Per quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e ss. modifiche ed integrazioni, per gli operatori cimiteriali il comune di Forza d'Agrò per valutare i rischi deve:
- a) identificare il fatto di rischio per i lavoratori esposti;
 - b) valutare l'entità dell'esposizione;
 - c) stimare la gravità degli effetti e la loro probabilità di manifestarsi;
 - d) verificare la necessità di misure correttive e la loro efficacia;
 - e) valutare le condizioni di sicurezza degli impianti e le condizioni ambientali;
 - f) valutare i carichi e l'organizzazione del lavoro.

Art. 68 – Rischi di natura igienico ambientale

1. Gli operatori cimiteriali, per i rischi di natura igienico-ambientale saranno sottoposti ogni anno a visita medica completa, comunque obbligatoria dopo ogni grave incidente a prescindere dallo stesso.
2. Le visite mediche, complete di controllo, saranno espletate dall'A.S.P. alla quale spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sarà portata a conoscenza del Comune di Forza d'Agrò nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.
3. Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 146/75, e ss. modifiche ed integrazioni, gli operatori cimiteriali devono essere forniti di libretto individuale sanitario e di rischio.

Art. 69 – Luoghi di lavoro, norme di sicurezza ed attrezzature cimiteriali

1. I luoghi di lavoro, le norme di sicurezza e le attrezzature per gli operatori cimiteriali e per il pubblico devono essere adeguate a quanto contenuto dal D. Lgs 81/08 e ss. modifiche ed integrazioni.

TITOLO XII - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art. 70 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate all'amministrazione Comunale, nonché per la collocazione di lapidi, copri tomba, epigrafi, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, i titolari dei lavori dovranno comunicare all'Ufficio Tecnico Comunale il nominativo dell'Impresa esecutrice, che dovrà dimostrare, con apposita documentazione prevista dalla Legge, di possedere i requisiti richiesti per lo svolgimento di lavori edili.
3. I lavori sono soggetti ad autorizzazione, concessione edilizia e/o altro atto autorizzativo previsto dalla Legge in funzione della natura e consistenza dei lavori da compiersi.
4. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento.

Art. 71 - Responsabilità

1. I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 72 - Recinzione delle aree – materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve provvedere ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, prendendo tutte le precauzioni del caso e di legge atte da evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui senza autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere all'interno dei cimiteri; in ogni caso l'impresa deve provvedere alla pulizia delle opere ed al ripristino di quelle eventualmente danneggiate.

Art. 73 - Introduzione di mezzi d'opera e deposito di materiali

1. All'interno dei cimiteri è permessa la circolazione dei veicoli delle imprese nei percorsi e secondo gli orari prescritti dall'ufficio tecnico. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.
5. Eventuali deroghe al primo e secondo comma verranno valutate ed autorizzate di volta in volta dall'ufficio competente.

Art. 74 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese coincide ordinariamente con quello di apertura del cimitero.
2. Nei giorni festivi è vietato a chiunque di attendere nel cimitero a lavori di qualsiasi genere, salvo particolari esigenze per cui viene rilasciata la relativa autorizzazione da parte dell'ufficio comunale competente.

Art. 75 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Dieci giorni prima dell'annuale Commemorazione dei defunti è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Nello stesso periodo le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti.

Art. 76 - Vigilanza

1. L'ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Lo stesso ufficio può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge, in materia edilizia ed urbanistica.
2. Per le infrazioni commesse dalle ditte o dai loro incaricati si applicheranno le sanzioni previste del presente regolamento.

TITOLO XIII - REGISTRO DELLE SEPOLTURE – SCHEDARIO DEI DEFUNTI

Art. 77 - Registro delle sepolture

1. Gli addetti al servizio Polizia Mortuaria ed il custode del cimitero provvedono alla tenuta dei registri delle sepolture e all'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detti registri possono essere tenuti anche con mezzi informatici.
2. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del comune.
3. Ad ogni posizione nel registro corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 78- Annotazioni nel registro delle sepolture

1. Sul registro viene annotata ogni sepoltura, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) la generalità del defunto o dei defunti;

- b) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- d) gli estremi del titolo costitutivo;
- e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- f) la natura e la durata della concessione;
- g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 79 - Anagrafe cimiteriale – schedario dei defunti

1. L'incaricato del Comune, sulla scorta del registro di cui all'articolo 82, provvede alla tenuta e all'aggiornamento dello schedario dei defunti, registrando in ordine alfabetico i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute nei cimiteri del Comune.
2. In ogni scheda saranno riportati :
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura.
3. Lo schedario dei defunti è coordinato con le registrazioni amministrative concernenti le sepolture private e i rispettivi concessionari.

TITOLO XIV - DISPOSIZIONI VARIE, FINALI E TRANSITORIE

Art. 80 – Bilancio e contabilità

1. In entrata le somme derivanti dai proventi e/o servizi cimiteriali saranno utilizzati con destinazione vincolata in uscita per la realizzazioni di manufatti per costruzione o ampliamento di loculi, urne cinerarie, ossario, manutenzione straordinaria, pulizia straordinaria, estirpo erbe, tinteggiatura, smaltimento rifiuti speciali, esumazioni, estumulazioni, acquisto di attrezzature cimiteriali, ai sensi e per gli effetti della Legge in materia di contabilità dello Stato e di Enti Locali.

Art. 81 - Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 82 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno dei Cimiteri del Comune può essere riservata apposita zona detta "Degli Uomini Illustri" anche di nazionalità e di religione diversa ove il Sindaco, su indicazione del Consiglio Comunale, potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente il Sindaco, sempre su indicazione del Consiglio Comunale, potrà destinare nel cimitero comunale aree o tombe per la sepoltura di salme o di resti di "cittadini benemeriti".
3. Le manutenzioni ordinarie e straordinarie per aree e tombe degli uomini illustri e dei cittadini benemeriti sono a carico del Comune.

Art. 83 – Sanzioni

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento che costituisca al contempo violazione delle disposizioni del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 107 del medesimo D.P.R. 285/90, nell'osservanza della normativa da questo richiamata.
2. Fuori dai casi previsti dal comma precedente, ove non diversamente previsto dal presente regolamento, la violazione da parte di terzi di norme e comportamenti dettati dal presente regolamento, comporta, oltre alla eventuale riduzione in pristino dei luoghi e dei manufatti – anche coattiva con oneri a carico esclusivo del trasgressore, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie i cui importi sono indicati dalla vigente legislazione in materia, da applicarsi con i criteri di cui all'articolo 11 della Legge 689/81. Trova in ogni caso applicazione l'articolo 16 della Legge 689/81.

Art. 84 – Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, illuminazione votiva, o quant'altro) od una concessione (aree, loculi, mensole cinerarie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, o altri elementi decorativi o la costruzione di manufatti, monumenti, e simili, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli aventi diritto, con l'esplicita dichiarazione di esonero dell'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità conseguente.
2. In caso di contestazione, l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Esso si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 85 - Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 51, comma 3 della L. n. 142/90 recepita nell'ambito della Regione Siciliana con L.R. n. 48/91, spetta al funzionario competente l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Municipale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza delle Leggi e del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni relative alla gestione del cimitero non previste dal presente regolamento, spettano al funzionario competente su conforme deliberazione della Giunta Municipale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco ai sensi dell'OO.AA.LL. vigente in Sicilia, dell'art. 32 o 36 e 38 della L. n. 142/1990 così per come recepita nell'ambito della L.R. n. 48/1991 e della L. n. 81/93.

Art. 86 - Decorrenza ed efficacia

1. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
2. Le disposizioni si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
3. Salvo quanto previsto dal precedente comma il sistema anteriormente vigente in materia di Polizia Mortuaria cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 87 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. n. 1880/1942 per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"Immemorale" quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Art. 88 - Tariffe

1. Il sistema tariffario, per il periodo successivo all'entrata in vigore del presente regolamento viene regolamentato da successivi provvedimenti dell'Amministrazione Comunale.
2. Le tariffe per la concessione dei loculi sono comprensive di oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.

Art. 89 - Abrogazione di norme precedenti

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessa di avere applicazione ogni altro provvedimento adottato in precedenza che contenga disposizioni ad esso contrarie ed anche il precedente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso riferimento a tutta la normativa vigente in materia.

Art. 90 Normativa

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme nazionali e regionali vigenti in materia, ed in particolare il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.